



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio caccia, pesca e strutture agrarie

DECRETO N. 111

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Legge Regionale 16.08.1993, n. 26, e successive modificazioni, "La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, previ censimenti della fauna selvatica stanziale e relativi piani di prelievo, prevedono un numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per singola specie e per cacciatore"
- in base all'art. 34, 1° comma, lettera b), è compito della Provincia indicare il numero dei capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria;
- ai sensi dell'art. 3 delle Disposizioni generali per l'esercizio venatorio in provincia di Sondrio, approvate dal Consiglio Provinciale con deliberazione n°31 del 27.09.2013, "i Comitati di gestione comunicano alla Provincia l'eventuale scelta di autorizzare, nel proprio Comprensorio Alpino, la caccia alla lepre bianca anche ai cacciatori della specializzazione Tipica Alpina, suddividendo il piano di abbattimento della lepre bianca tra i cacciatori delle specializzazioni C e D, con le modalità da loro individuate";
- ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), delle Disposizioni sopracitate la Provincia, sentiti i Comitati di Gestione, deve stabilire il numero delle giornate di caccia alla Tipica Alpina e alla Lepre sulla base dei censimenti e dei criteri definiti dalla Provincia, ferme restando le limitazioni di carniere previste all'art. 5 comma 5;
- ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Regolamento Regionale n°16 del 4/08/03, "i Comitati di Gestione predispongono gli strumenti necessari per l'aggiornamento tempestivo dei piani di prelievo con particolare riferimento ad avvisi di abbattimento (...) nonché alla raccolta di informazioni di carattere biometrico, ecologico e sanitario";
- ai sensi dell'art. 5, comma 4 delle Disposizioni sopracitate "i comitati di gestione dei c.a. istituiscono appositi luoghi presso i quali sottoporre a controllo tutti i capi di gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca e almeno il 60% dei capi di lepre comune indicati nei piani di abbattimento ed abbattuti durante la stagione venatoria, per il rilevamento degli appositi dati biometrici" e che tale rilevamento dovrà essere effettuato da "tecnici laureati qualificati", sulla base delle direttive formulate dall'ufficio faunistico della Provincia;

VISTO il Decreto Ministeriale del 30/04/2014 che istituisce le Zone Speciali di Conservazione, recependo le prescrizioni dettate dalla Deliberazione regionale n°1029 del 5 dicembre 2013 "Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.", e le deliberazioni n°64, 65, 66, 67 e 68 del Consiglio Provinciale del 28/09/2010 di approvazione dei Piani di Gestione dei Siti di importanza comunitaria It 2040003 "Val Federia", It 2040005 "Valle della Forcola", It 2040006 "La Vallaccia Pizzo – Filone", It 2040007 "Passo e Monte di Foscagno", It 2040011 "Monte Vago-Val di Campo-Val Nera", che prevedono le seguenti limitazioni per il prelievo della Pernice bianca:

-prelievo non superiore a 5 capi nelle ZSC It 2040003 "Val Federia", It 2040005 "Valle della Forcola" e It 2040006 "La Vallaccia Pizzo – Filone";

-prelievo non superiore a 7 capi nelle ZSC It 2040007 "Passo e Monte di Foscagno" e It 2040011 "Monte Vago-Val di Campo-Val Nera".

Inoltre, in tutti i siti sopra elencati il prelievo della Pernice bianca non potrà comunque essere mai superiore al 10% del prelievo totale concesso nell'intero Comprensorio Alpino Alta Valtellina.

VISTE le prescrizioni dettate dal Decreto della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia n°8089 del 9/09/2011 "Valutazione di incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, sui siti Natura 2000", in merito alla caccia a Galliformi alpini e Lepre bianca, e in particolare:

- obbligo di chiusura della caccia a Lepre bianca al raggiungimento del 95% del piano di prelievo;
- limitazione del periodo di caccia delle tre specie di Galliformi e della Lepre bianca nelle aree in cui il piano di abbattimento è limitato (<10 capi) al solo mese di ottobre;
- obbligo di esecuzione dei controlli di tutti i capi abbattuti di Galliformi alpini e Lepre bianca, che dovranno essere analizzati da un tecnico laureato qualificato;
- obbligo di immediata sospensione del prelievo di Galliformi e Lepre bianca qualora venga riscontrato un successo riproduttivo inferiore ai limiti previsti nello Studio di incidenza, nei Siti della Rete Natura 2000 in cui tale prescrizione è prevista nel Piano di gestione;
- obbligo di comunicazione dei risultati relativi alla verifica del successo riproduttivo (rapporto giovani/adulti) e dei risultati dei censimenti di Galliformi agli enti gestori dei Siti Natura 2000, al fine di valutare congiuntamente l'opportunità di sospendere il prelievo per la stagione venatoria successiva;

VISTO il decreto n°10641 del 14 settembre 2020 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, il quale dispone che, in merito alla Pernice bianca:

- non saranno oggetto di prelievo le sub-popolazioni in cui l'indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto;
- il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell'80% del piano;

ATTESO CHE nel Comprensorio Alpino Alta Valtellina non è stato possibile effettuare censimenti primaverili ai Galliformi, in relazione alle disposizioni nazionali e regionali previste nell'ambito dell'epidemia di Covid-19, ma sono stati effettuati, previa autorizzazione, i censimenti e accertamenti del successo riproduttivo di Fagiano di monte e Pernice bianca;

VISTE le proposte formulate dal Comitato di gestione del Comprensorio Alpino Alta Valtellina, con nota del 15 settembre 2020 in ordine ai piani di abbattimento stagionali per singola specie e per cacciatore e al carnere personale e la successiva nota del 28 settembre 2020 in cui si conferma di effettuare il controllo di tutti i capi abbattuti;

ACCERTATO che il C.A. Alta Valtellina ha richiesto, anche per la stagione 2020, l'accorpamento delle specializzazioni Tipica Alpina e Lepre;

VISTE le valutazioni tecniche dell'Ufficio faunistico, da cui si evince che:

-la Pernice bianca ha evidenziato negli ultimi anni una situazione apparentemente stabile e con un successo riproduttivo che risulta superiore al valore soglia di 1,25 juv/ad nell'areale di presenza individuato sui CA di Tirano e Alta Valle (in base alla relazione tecnica "Analisi dell'adeguatezza dei piani di prelievo della Pernice bianca proposti dai C.A.C. per la stagione venatoria 2018-2019", redatta dall'Università degli Studi dell'Insubria per Regione Lombardia), nonostante l'indice riproduttivo nel carnere della stagione 2019 sia risultato ancora non elevato, così come il completamento dei piani 2019 (pari al 61%); pertanto si ritiene di ridurre il piano di prelievo rispetto alla proposta del CA Alta Valtellina, al fine di non incidere eccessivamente sulle popolazioni presenti;

-il censimento estivo del Fagiano di monte sembra mostrare una sostanziale stabilità e un indice riproduttivo più che discreto (2,2 juv/FF ad); d'altra parte il successo riproduttivo nel carnere 2019 non è risultato alto (pari a 0,9 j/ad) ma comunque superiore alla soglia minima di 0,5 e con un completamento dei piani ottimale, e ritenuto pertanto di mantenere, come richiesto, un piano di prelievo pari allo scorso anno;

-il prelievo della Lepre bianca è risultato limitato anche nella stagione 2019 e si ritiene pertanto di confermare il piano dello scorso anno, così come per la Lepre comune, fermo restando che, per la Lepre bianca, in caso di elevato completamento dei piani entro il 31 ottobre (pari ad almeno l'80%), si valuterà la possibilità di integrare il presente decreto con 5 capi aggiuntivi;

ATTESO che il Servizio Caccia, Pesca e Strutture Agrarie, sulla scorta dei piani di abbattimento presentati, dei risultati dei censimenti dell'anno in corso e dei precedenti, degli abbattimenti e dei controlli dei capi abbattuti nelle passate stagioni, ha formulato le proprie valutazioni, stabilendo in particolare, al fine di evitare il superamento dei piani di prelievo verificatosi nelle passate stagioni, la chiusura anticipata della caccia al raggiungimento delle seguenti soglie: Fagiano di monte e Lepre bianca chiusura al 90% dei piani. In tutti i casi sarà consentita la successiva assegnazione nominale dei capi rimanenti, se richiesto dal CA Alta Valtellina.

VISTI i decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n° 184 e del 22 gennaio 2009, recepiti dalla Regione Lombardia con d.g.r. n°8/7884 del 30 luglio 2008 e d.g.r. n°8/9275 dell'8 aprile 2009, dove vengono stabiliti i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) e, in particolare, si prescrive il divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Pernice bianca in tutte le ZPS del territorio lombardo (allegato A, lett. f, della dgr 30 luglio 2008, n°8/7884, modificato dalla d.g.r. 8 aprile 2009, n°8/9275);

VISTA la Deliberazione regionale n°4429 del 30 novembre 2015 "Adozione delle misure di conservazione relative a 154 siti Rete Natura 2000, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della rete ecologica regionale per la connessione ecologica tra i siti natura 2000 lombardi" e la deliberazione del Consiglio Provinciale n°23 del 25/05/2007 "Adozione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria IT2040012 "Val Viola Bormina-Ghiacciaio di Cima dei Piazzi", che prevedono i seguenti obblighi:

- verifica del successo riproduttivo di Fagiano di monte e Pernice bianca nel carniere del comprensorio alpino dopo 7 giornate di caccia, con successiva sospensione del prelievo nella ZSC qualora non siano raggiunti i seguenti rapporti minimi tra giovani e adulti: Fagiano di monte: 0,5; Pernice bianca: 1,25;

RITENUTO di formulare il piano di abbattimento, per specie e per singolo cacciatore;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

D E C R E T A

1) di determinare, per il Comprensorio Alpino Alta Valtellina, nella corrente stagione, il numero massimo di capi abbattibili suddivisi per singola specie, fermo restando i limiti fissati dall'art. 24 comma 1 della L.r. 26/93 e di autorizzare ogni cacciatore ammesso alla caccia alla Tipica Alpina e alla Lepre nel Comprensorio Alpino Alta Valtellina a prelevare un numero totale di capi per singola specie, come indicato nello schema seguente, fermo restando che ogni cacciatore potrà abbattere un massimo di **8 capi complessivi tra galliformi e lepri, di cui al massimo 5 lepri**;

SPECIE	Piano abbattimento	Carniere personale
FAGIANO DI MONTE	12	3
PERNICE BIANCA	30	3
LEPRE BIANCA	10	Lepri totali 5 di cui solo 2 bianche
LEPRE COMUNE	15	Lepri totali 5 di cui solo 2 bianche

2) di fissare a 15 il numero massimo di giornate di caccia alla Tipica Alpina e alla Lepre, usufruibili nel periodo **4 ottobre –22 novembre 2020**, come richiesto dal Comitato di Gestione;

3) di disporre, come richiesto dal Comprensorio Alpino Alta Valtellina, **la caccia alla Pernice bianca** secondo il seguente arco temporale massimo: **dall'11 ottobre al 22 novembre 2020**;

4) di disporre le seguenti chiusure anticipate, fermo restando che i capi rimanenti potranno essere successivamente assegnati nominativamente previa comunicazione scritta del CA Alta Valtellina con indicazione degli assegnatari;

-**Pernice bianca**: al raggiungimento dell'**80%** del piano di prelievo;

-**Fagiano di monte e Lepre bianca**: al raggiungimento del **90%** del piano di prelievo;

5) di disporre che, per la **Lepre bianca**, a seguito di valutazione dell'andamento del prelievo del mese di ottobre, se questo è stato completato per almeno l'80%, si possa integrare il relativo piano di abbattimento con quota aggiuntiva di 5 capi;

6) di disporre, in ottemperanza alle Deliberazioni n°1029 del 5/12/13 e n°4429 del 30/11/15, al Decreto della DGR Sistemi Verdi e Paesaggio n°8089 del 9/09/2011 e ai Piani di gestione dei siti citati in premessa

le seguenti prescrizioni:

-abbattimento massimo di 5 capi di Pernice bianca in ognuna delle ZSC seguenti: IT 2040003 "Val Federia"; IT 2040005 "Valle della Forcola" e IT 2040006 "La Vallaccia Pizzo – Filone", fermo restando che il prelievo in ognuno dei Siti sarà chiuso al raggiungimento di tale numero;

-abbattimento massimo di 7 capi di Pernice bianca in ognuna delle ZSC IT 2040007 "Passo e Monte di Foscagno" e IT 2040011 "Monte Vago-Val di Campo-Val Nera" fermo restando che il prelievo nei Siti sarà chiuso al raggiungimento di tale numero;

-verifica del successo riproduttivo di Fagiano di monte e Pernice bianca nel carniere del comprensorio alpino dopo 7 giornate di caccia, con successiva sospensione del prelievo nella ZSC IT2040012 "Val Viola Bormina-Ghiacciaio di Cima dei Piazzì" qualora non siano raggiunti i seguenti rapporti minimi tra giovani e adulti: Gallo forcello: 0,5; Pernice bianca: 1,25;

7) di disporre il **controllo di tutti i capi di Galliformi alpini e lepre abbattuti**, attuato da uno o due tecnici laureati ed esperti in biologia dei galliformi alpini e della lepre, nominati dalla Provincia su indicazione del Comitato di Gestione, presso il punto di controllo appositamente individuato ed istituito dal Comitato.

8) Al termine della stagione venatoria, e comunque non oltre il 31 gennaio 2021, il Comitato di gestione trasmetterà alla Provincia copia delle schede biometriche di tutti i capi abbattuti, unitamente al database contenente i relativi dati biometrici.

Lì, 01/10/2020

IL DIRIGENTE
CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)